



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 66566/RU

## **IL DIRETTORE CENTRALE Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti**

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n.678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 26144/RU del 28 marzo 2013, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

**ADOTTA**

la seguente determinazione:

## Art.1

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, vengono aggiunti:

1447) “Confraternita di Misericordia di Cervesina”, con sede in Cervesina (PV);

1448) “Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano”, con sede in Rocca San Casciano (FC);

1449) “Confraternita di Misericordia di Porto Azzurro”, con sede in Porto Azzurro (LI);

1450) “Croce Verde”, con sede in Ostra (AN);

1451) “Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato in Città della Pieve”, con sede in Città della Pieve (PG).

1452) “P.A. Aurora – Onlus”, con sede in Marsala (TP).

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell' Agenzia.

Roma, 3 giugno 2013

*Il Direttore Centrale ad interim*  
Ing. Walter De Santis

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”*